



ACCORDO DI COLLABORAZIONE (art. 15 della L. 241/90) TRA LA FONDAZIONE OSSERVATORIO AMBIENTALE REGIONALE (FARBAS) E LA SCUOLA DI SCIENZE AGRARIE ALIMENTARI ED AMBIENTALI DELL'UNIVERSITA' DELLA BASILICATA PER LO SVOLGIMENTO, IN COLLABORAZIONE, DI ATTIVITA' DI STUDIO E RICERCA DI INTERESSE COMUNE, NELL'AMBITO DEI PROGETTI "INDICARE: INDICIZZAZIONE DELLE CRITICITÀ AMBIENTALI REGIONALI" E "RISK COMMUNICATION AND SOCIAL MEDIATION: STRATEGIE PER UNA MIGLIORE INFORMAZIONE AMBIENTALE"

PREMESSO

- Che con D.G.R. 1490/2014 avente ad oggetto "Protocollo d'intenti sottoscritto il 18/11/1998 tra Regione Basilicata ed Eni Spa. Che il Progetto presentato dalla FARBAS "Rilancio e Potenziamento dell'osservatorio Ambientale - attuazione del Catalogo dell'Osservatorio Ambientale e degli strumenti regionali per la gestione dell'informazione ambientale;
- che con DGR 12A2.2017/D.00154 DEL 30/01/2017 è stato ammesso a finanziamento il progetto Indicare "indicizzazione delle criticità ambientali regionali Rilancio e potenziamento dell'Osservatorio Ambientale attuazione del catalogo dell'osservatorio ambientale e degli strumenti regionali per la gestione dell'informazione; Che con DGR 12A2.2017/D.00100 del 26/01/2017 è stato ammesso a finanziamento il progetto Risk Communication and social mediation "Strategie per una migliore informazione ambientale"

CONSIDERATO

Che FARBAS e la Scuola di scienze agrarie forestali alimentari ed ambientali condividono l'interesse a sviluppare le attività di ricerca descritte nel seguito del presente accordo di collaborazione

Ciò premesso e considerato,

la Fondazione Osservatorio Ambiente Regionale della Basilicata (C.F.: 96083250769), con sede in Corso Vittorio Emanuele II n. 3 - 85052 Marsico Nuovo (PZ), di seguito indicata come "FARBAS", Vice-Presidente Delegato Dott. Pasquale Edoardo SCAVONE, legittimato alla stipula del presente accordo collaborazione

E

La Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali dell'Università degli Studi della Basilicata, nel seguito detta SAFE-UNIBAS, Viale dell'Ateneo Lucano 10, CF. 96003410766, rappresentata dal suo Direttore protempore Prof. Severino Romano, ivi domiciliato per la carica,



Stipulano il seguente Accordo di Collaborazione

Art. 1 – Premesse

Le premesse, gli atti in esse richiamati ed i relativi allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo e ne rappresentano la base giuridica.

Art. 2 – Oggetto

1. Il presente accordo ha per oggetto lo svolgimento in collaborazione di attività di studio e ricerca di interesse comune nell'ambito del progetto "INDICARE" INDICizzazione delle Criticità Ambientali Regionali - Rilancio e Potenziamento dell'Osservatorio Ambientale: il potenziamento dell'informazione territoriale per la valutazione degli effetti delle ordinarie attività antropiche in materia di uso e governo del territorio e Risk Communication and social mediation "Strategie per una migliore informazione ambientale" con particolare riferimento al WP "COMUNINMARE".
2. Le Parti con il presente accordo intendono stabilire i termini della collaborazione e altresì regolare e definire le condizioni per l'erogazione delle prestazioni e del contributo.

Art.3 - Impegni dei soggetti sottoscrittori

1. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo si impegna nello svolgimento dell'attività di propria competenza a rispettare i termini indicati nel presente atto, ad utilizzare forme di collaborazione e stretto coordinamento per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente art. 2 e a rimuovere ogni eventuale elemento ostativo alla realizzazione della proposta di cui trattasi.
2. La SAFE-UNIBAS svolgerà le attività di cui all'art. 2 ed in particolare:
 - *sviluppo ed applicazione di un modello di valutazione a supporto delle politiche di sviluppo delle aree interne per la valutazione della qualità della vita e ambiente rurale.*
3. La SAFE-UNIBAS nell'espletamento dei compiti connessi al presente accordo, può coinvolgere anche altri Dipartimenti Universitari, o Enti di ricerca o personale ad essi afferenti nonché stipulare contratti di lavoro con terzi, esonerando la Fondazione FARBAS da qualsiasi impegno e responsabilità nei confronti di terzi, derivanti dall'esecuzione delle attività di cui al presente Accordo.
4. La fondazione FARBAS si impegna a:
 - porre in essere le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi del presente Accordo;
 - a fornire ogni utile dato in suo possesso in merito all'oggetto;



Art. 4 - Modalità di svolgimento delle attività

La SAFE-UNIBAS costituisce un apposito Gruppo Tecnico-Scientifico che provvederà a svolgere le attività di cui al precedente art. 3 anche avvalendosi di professionalità presenti all'interno dell'ateneo o esterne, opportunamente contrattualizzate, ed interamente a carico degli oneri derivanti dal presente accordo.

Art. 5 - Responsabili dell'Accordo

Per le attività di cui al presente Accordo e con riferimento agli impegni assunti dal proprio Ente di appartenenza, sono individuati:

per FARBAS :

- Prof. Michele Greco, quale responsabile scientifico delle attività di studio e ricerca indicate ai punti a. e b. del precedente art.3

per la SAFE-UNIBAS:

- il Prof. Mario Cozzi, quale responsabile scientifico delle attività di studio e ricerca.

Art. 6 - Importo dell'Accordo

Il contributo complessivo dell'attività di collaborazione è quantificato in € 58.000,00;

Art. 7 - Modalità di erogazione delle risorse finanziarie

1. FARBAS si impegna a trasferire alla SAFE-UNIBAS l'importo di € 58.000,00 con la successione e le percentuali appresso indicate:

- 80 % a titolo di anticipazione per l'avvio delle attività di ricerca;
- 20 % a conclusione delle attività previa verifica di congruità da parte del CS della FARBAS.
- La FARBAS garantisce l'erogazione del Finanziamento a seguito del ricevimento da parte della

Regione Basilicata dei corrispondenti contributi previsti.

2. I versamenti saranno effettuati come al successivo art. 8.



Art. 8 - Obblighi di tracciabilità finanziaria

1. SAFE_UNIBAS assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Articolo 3 della Legge 3 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche ed integrazioni, a pena di nullità assoluta del presente Accordo di Collaborazione.
2. SAFE_UNIBAS si impegna a dare immediata comunicazione alla FONDAZIONE FARBAS ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - della Provincia di Potenza, della notizia di inadempimento della propria controparte agli obblighi di legge in materia di Tracciabilità dei Flussi Finanziari.
3. Ai sensi e per effetto dell'Articolo 3, comma 1, della Legge 3 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche ed integrazioni, l'erogazione del Contributo Finanziario di cui al precedente Articolo 7, verrà effettuata dalla fondazione FARBAS a mezzo di bonifico bancario disposto sul conto indicato da SAFE_UNIBAS così come qui di seguito riportato:
 - c/c/b - Monte dei Paschi di Siena – MPS, Ag.– Potenza, filiale di seguimiento (7480), intestato a Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali- SAFE Unibas, IBAN: IT37P0103004200000001343277, Sottoconto n. 39.
4. Le operazioni sul Conto di cui al precedente comma 3 saranno effettuate dal Direttore della SAFE, Prof. Severino Romano e dal Responsabile del Settore Servizi Amministrativi Contabili, dott.ssa Maria Rosaria Belviso.
5. FARBAS provvede all'acquisizione del codice CUP che con atto aggiuntivo sarà comunicato alla SAFE-Unibas che si impegna a riportarne indicazione sui documenti di spesa.

Art. 9 - Ammissibilità delle spese

1. Le spese ammissibili a contributo sono costituite esclusivamente dai costi così come indicati nel Piano Finanziario articolato per voci di costo ed imputabili esclusivamente al raggiungimento degli obiettivi realizzativi dell'attività di ricerca (**di cui in allegato parte integrante del presente accordo**).
2. Sono ammissibili le spese sostenute durante il periodo di validità dell'accordo a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo.

Art. 10 - Durata e modifica dell'Accordo

1. Le attività di cui all'art. 2 del presente Accordo, verranno esplicate nel termine di 18 mesi consecutivi a decorrere dalla data di stipula del presente atto, salvo eventuali proroghe su istanza motivata di una delle due Amministrazioni.
2. Al fine di garantire un miglioramento dell'attuazione e gestione delle attività di progetto, o a seguito di modificazioni che dovessero intervenire nella normativa comunitaria, nazionale e regionale, le parti potranno, di comune accordo, rivedere in tutto o in parte il presente Accordo.



Art. 11 – Utilizzazione dei risultati

1. I risultati ottenuti nell'ambito delle attività previste dal presente Accordo di Collaborazione potranno essere oggetto di eventuali pubblicazioni, restando riservati alla FONDAZIONE i diritti d'autore; ogni eventuale utilizzo dovrà essere preventivamente autorizzato dalla stessa FONDAZIONE e nelle eventuali pubblicazioni dovrà essere esplicitato che i lavori sono stati eseguiti nell'ambito di attuazione dell'Accordo stesso secondo quanto specificato al successivo comma 3.
2. I Dati, le Informazioni e gli Elaborati prodotti in applicazione del presente Accordo di Collaborazione sono di comune proprietà delle Parti che possono utilizzarli nell'ambito dello svolgimento delle rispettive attività istituzionali.
3. Tutti i documenti prodotti nell'ambito delle attività oggetto del presente Accordo di Collaborazione, comunque diffusi via stampa o via internet, devono riportare il logo della fondazione e della SAFE_UNIBAS e dovrà essere riportata la seguente dicitura: *Lavoro eseguito in collaborazione con la fondazione FARBAS.*
4. Con la finalità di alimentare e rendere sempre più stretto il legame tra l'innovazione scientifica e il trasferimento tecnologico con il trasferimento delle conoscenze, la SAFE-UNIBAS organizzerà e svolgerà uno o più seminari, rivolti agli studenti e ai professionisti interessati, sulle metodologie utilizzate e sui più significativi risultati conseguiti nel corso delle attività oggetto dell'accordo.

Art. 12 - Risoluzione dell'Accordo

1. In caso di grave inadempimento da parte della SAFE-UNIBAS degli obblighi assunti con il presente accordo, lo stesso si risolverà di diritto su semplice dichiarazione della FARBAS ove la diffida ad adempiere contenente l'indicazione delle gravi inottemperanze riscontrate, comunicata per lettera raccomandata alla SAFE-UNIBAS, sia rimasta senza effetto entro 30 giorni dalla ricezione.
2. La revoca del presente accordo, con tutti gli effetti e le conseguenze di legge, comporterà la non corresponsione del compenso forfetario residuo (corrispondente alle attività non realizzate ovvero contestate) fatto salvo quanto previsto dall'art. 2237 del Codice Civile.

Art. 13 - Foro competente

1. Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole le controversie che dovessero insorgere nella concreta attuazione del presente Accordo.
2. Per qualunque controversia non sanabile in via bonaria che dovesse insorgere tra le Parti è competente il Foro di POTENZA.
3. Per quanto non previsto nel presente Accordo, valgono le norme del codice civile in quanto applicabili.



Il presente atto contrattuale viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'art.15, comma 2 bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii.

Art. 14 - Oneri fiscali

1. Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2 comma, DPR 26/10/72 n. 634 e successive modifiche a cura e spese della parte richiedente.
2. Le spese di bollo saranno a carico della FARBAS

Letto, confermato e sottoscritto.

Potenza li, 28/11/2017

Fondazione Osservatorio
Ambientale Regionale - FARBAS
Il Vice-Presidente Delegato
(Dott. Pasquale Edoardo Scavone)

SAFE-UNIBAS
Il Direttore
(Prof. Severino Romano)

INDICIZZAZIONE delle Criticità Ambientali Regionali – INDICARE						
Responsabile	SAFE	Inizio	Mese 1	fine	Mese 18	2016

VOCI DI SPESA

a) acquisto di materiale di consumo						
b) acquisto di materiale inventariabile (hardware e software)						
c) borse di studio ed assegni di ricerca						€ 58.000,00
d) servizi esterni:						
<i>Sub contratti</i>						
<i>Consulenze esterne</i>						
<i>Incarichi e contratti di collaborazione</i>						€ -
e) spese di manutenzione e costi di utilizzazione delle apparecchiature						
f) noleggio o leasing apparecchiature necessarie per l'esecuzione della prestazione non disponibili presso la Struttura e costi per la loro manutenzione						
g) spese di viaggio e di missione del personale impegnate nelle attività						
TOTALE DA DISTRIBUIRE TRA LE VOCI DI SPESA						€ 58.000,00